

Allegato A1

CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI ANTISETTICI, DISINFETTANTI E STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL, EE.OO., I.R.CC.S DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 48 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI. Importo presunto compresa contingency 20%: € 62.802.068,99. Lotti N. 45 - Numero Gara: 7973886 - CPV: 33631600-8 .

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura di detergenti antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi.

Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

La gara è articolata in 45 lotti, come da allegata Tabella Allegato A1.1., contenente le specifiche tecniche, i fabbisogni e le basi d'asta.

Si precisa che le offerte economiche dovranno rispettare le basi d'asta previste, sia per ogni lotto complessivamente come indicato nel Disciplinare, sia per ciascun prezzo unitario, espresso in Euro IVA ESCLUSA.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente offrire tutti i riferimenti previsti in ciascun singolo lotto a cui partecipa, nei confezionamenti richiesti.

E' ammessa una tolleranza del 20% (in + o in -) nei volumi/pesi dei confezionamenti offerti rispetto a quelli indicati. L'offerta dovrà comunque rispettare le basi d'asta come sopra indicato.

I quantitativi presunti dei lotti sono indicati nell'apposita tabella allegata. Essi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per ogni lotto le ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione tecnica:

-3.1 scheda tecnica del prodotto, in cui siano riportate le seguenti informazioni:

- ✓ Nome Commerciale del prodotto;
- ✓ Formulazione quali-quantitativa completa;
- ✓ Concentrazioni ed indicazioni d'uso;
- ✓ Attività antimicrobica;
- ✓ Controlli di qualità;
- ✓ Modalità di conservazione e periodo di validità;
- ✓ Modalità di impiego;
- ✓ Tipi di confezioni disponibili;
- ✓ Nome della ditta produttrice e dell'eventuale distributore responsabile;
- ✓ Circa l'attività antimicrobica, la ditta dovrà allegare documentazione su:
Attività antimicrobica globale, supportata da lavori scientifici italiani e stranieri, relativa al prodotto offerto, testato secondo normative riconosciute internazionalmente (DGHM,BSI,AFNOR), in condizioni di impiego clinico e non ai

semplici principi attivi. Efficacia rispetto ai tempi di contatto , eventuali temperature e/o PH alle quali si verifica perdita di attività.

- **3.2 scheda di sicurezza del prodotto** (a norma UE; D.M. 28/01/92) per la tutela della salute degli operatori (D.L. 626/94) riportante tutti i dati su:

- ✓ Elementi pericolosi e loro soglie
- ✓ Classificazione
- ✓ Stoccaggio
- ✓ Interventi di emergenza
- ✓ Altro

- **3.3 scheda tossicologica del prodotto**, se non compresa nella scheda di sicurezza, ove siano riportati:

- ✓ Tollerabilità
- ✓ Tossicità
- ✓ Controindicazioni
- ✓ Modalità di smaltimento

- **3.4 copia del decreto di registrazione dei prodotti antisettici o disinfettanti** , da parte del Ministero della Salute quali PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI o , per i prodotti destinati anche all'uso su cute lesa (ricompresi nel D.L. 178 del 29/5/91 e successive integrazioni), **copia dell'A.I.C.** quali SPECIALITA' MEDICINALI; indicazione dell'identificativo Banca Dati Ministero Salute in caso di DISPOSITIVI MEDICI.

- **3.5 copia del certificato di approvazione delle etichette** da parte del Ministero della Salute. Le etichette devono essere di materiale ed inchiostro resistente, in lingua italiana.

Tutti gli elementi sopra indicati come obbligatori dovranno essere allegati alla scheda tecnica del prodotto offerto anche tramite cartelle compresse ed ogni file contenuto dovrà essere firmato digitalmente.

Art. 4 –REQUISITI INDISPENSABILI PER LA FORNITURA (PRODOTTI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI) E CARATTERISTICHE GENERALI PER TUTTI I LOTTI

1. Tutte le **sostanze disinfettanti** devono essere considerate Dispositivi Medici o Presidi Medico Chirurgici; esse sono pertanto disciplinate dal D.Lgs. 46/1997 e successive normative in materia (nel caso dei dispositivi) e devono essere ricondotte ad una delle classi di rischio previste dal Decreto stesso.
2. Tutte le **sostanze antisettiche** devono essere considerate Specialità Medicinali o Presidi Medico Chirurgici e sono disciplinate dal D.L. 178/1991 e successive normative in materia: le specialità medicinali devono quindi essere in possesso della Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.).
3. I prodotti in **soluzione concentrata** devono indicare in etichetta le percentuali di diluizione necessarie all'ottenimento di un litro di soluzione attiva.

4. Gli eccipienti e i principi attivi devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario e successivi aggiornamenti.
5. L'aggiudicatario dei **prodotti per l'igiene delle mani** (gel alcolici) dovrà fornire in prima fornitura un numero di supporti a parete o applicabili al letto del paziente commisurato alle esigenze di ogni singola Azienda Sanitaria. Dovranno altresì essere forniti in prima fornitura supporti a colonna o piantana con dispositivo di erogazione automatico, (da sostituirsi in caso di guasto), commisurato alle esigenze della struttura, con pannello esplicativo dell'igiene delle mani, uno ogni 100 confezioni di prodotto fornito per ciascuna tipologia di confezionamento da 500 ml e 1.000 ml. Tali flaconi dovranno essere dotati di dispositivo di erogazione a pompa o airless.
6. L'aggiudicatario dei **prodotti antisettici per l'antisepsi chirurgica delle mani** dovrà fornire in prima fornitura un numero di supporti a parete commisurato alle esigenze di ogni singola Azienda Sanitaria. Tali flaconi dovranno essere dotati di dispositivo di erogazione a pompa o airless.
7. Per le sostanze **detergenti/disinfettanti destinate all'utilizzo in apparecchiature** (lavastrumenti, ultrasuoni ecc.) le ditte offerenti dovranno allegare la documentazione attestante la compatibilità con una o più aziende produttrici di apparecchiature. L'attestazione dovrà essere supportata da adeguate verifiche laboratoristiche.
8. I prodotti dedicati alla **disinfezione ad alto livello di strumenti a fibre ottiche**, dovranno possedere, sia per la soluzione pura che per la soluzione diluita o attivata secondo le modalità di scheda tecnica, valori di PH uguali e costanti nel tempo, tale caratteristica dovrà essere dichiarata in scheda tecnica come valori e durata e riportata in etichetta. L'aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente ed in numero adeguato strisce ed indicatori di verifica per tutti i prodotti da diluire (con scadenza superiore alle 24 ore) che necessitano di controllo della saturazione della soluzione.
9. I prodotti dedicati alla **disinfezione ad alto livello** o per il **trattamento pre-sterilizzazione** di strumenti a fibre ottiche, dovranno possedere, dichiarazione attestante la possibilità di utilizzo del prodotto senza provocarne alterazione ed opacizzazione delle lenti.

L'aggiudicatario dei prodotti disinfettanti che devono essere diluiti o pronti all'uso dovrà fornire in prima fornitura, in numero adeguato alle esigenze di ogni singola azienda, gli appositi contenitori, dotati di griglia e coperchio, per la preparazione della soluzione alla concentrazione d'uso. Tali contenitori dovranno essere identificativi del prodotto a mezzo di opportuna grafica o etichetta adesiva.
10. Per tutte le **sostanze disinfettanti, in diluizione d'uso**, dovranno altresì essere fornite:
 - a) la documentazione attestante la biodegradabilità dei prodotti;
 - b) la dichiarazione attestante che:
 - i prodotti utilizzati non contengono composti che - per quantità e/o qualità - rendano le soluzioni esauste qualificabili tra i rifiuti pericolosi e, pertanto, soggetti a specifici sistemi di smaltimento;

- i prodotti disinfettanti, le soluzioni diluite ed i loro contenitori sono smaltibili come rifiuto non pericoloso;
- c) la dichiarazione, da parte del produttore della sostanza disinfettante, che attesti potenziali di bioaccumulo;
- d) la dichiarazione, da parte del produttore della sostanza disinfettante e della Ditta concorrente, che attesti che le soluzioni diluite possono essere immesse nelle vie fognarie adibite a scarico civile - ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - provviste di depuratore per insediamenti umani di tipo chimico e/o biologico;
- e) indicazioni, da parte del produttore della sostanza disinfettante e della Ditta concorrente, circa i metodi di bonifica per sversamento del prodotto concentrato, con particolare riferimento ai prodotti assorbenti necessari ed alle modalità di smaltimento.

In ogni caso, i prodotti chimici utilizzati (con l'esclusione dei prodotti disinfettanti registrati) non devono contenere ingredienti, sostanze o preparati, classificati o classificabili con una delle frasi di rischio o una combinazione delle stesse di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3 del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24/05/2012 e s.m.i.

11. Per i **preparati a base di Cloro** dovrà essere indicato il potere disinfettante espresso come "cloro disponibile" (in % per i prodotti solidi, % e in ppm per le soluzioni) e le relative percentuali d'uso per ogni singolo e specifico impiego.
12. In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 28/01/1992 l'imballaggio dei **preparati contenenti più dell'1% di cloro attivo** deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie: "ATTENZIONE: non utilizzare insieme ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro)" .
13. Per i **prodotti a base di iodofori** dovranno essere indicate la concentrazione totale (espressa in grammi di PVP-Iodio per 100 gr. di preparato) e la concentrazione di Iodio libero disponibile.
14. Al momento dell'ordine potrà essere richiesto certificato di analisi del prodotto.
15. Gli offerenti dovranno allegare dichiarazione relativa alla presenza/assenza di lattice naturale o suoi derivati nel prodotto finito o nel confezionamento.

Tutti gli elementi sopra indicati come obbligatori dovranno essere allegati alla scheda tecnica del prodotto offerto anche tramite cartelle compresse ed ogni file contenuto dovrà essere firmato digitalmente.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme in campo nazionale e comunitario.

Art. 5 –CONFEZIONAMENTO – REQUISITI INDISPENSABILI

Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, i contenitori dei prodotti devono essere di materiale idoneo alla natura della merce e conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario e ai successivi aggiornamenti, tali da garantire l'integrità finale del prodotto stesso.

Gli imballi dovranno essere a perdere, di dimensioni e peso compatibile con movimentazione, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

In particolare i flaconi o i fustini contenenti i prodotti devono essere dotati di tappo a vite con sigillo di garanzia che renda impossibile la manomissione prima dell'impiego e con sistemi di chiusura tali da impedire la contaminazione del prodotto durante l'uso.

I flaconi di **antisettici e di disinfettanti spray** devono essere dotati di erogatore integrato alla confezione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Le caratteristiche di cui sopra sono da considerarsi essenziali e la mancanza di anche una di esse costituisce causa di esclusione.

Per quanto non espressamente richiesto si fa riferimento al Decreto Legislativo 7 Settembre 2002 ed allegati concernente il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.

La sussistenza di tali elementi dovrà essere adeguatamente documentata con apposita relazione, anche corredata da immagini, da allegare alla scheda tecnica del prodotto offerto anche tramite cartelle compresse ed ogni file contenuto dovrà essere firmato digitalmente.

Art. 6 – VALIDITA' E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Per tutte le sostanze antisettiche e disinfettanti, diluite o concentrate il produttore dovrà attestare e fornire documentazione sui tempi di validità dal momento dell'apertura del flacone e/o dell'attivazione della soluzione.

Art. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E PREZZI

L'aggiudicazione per singolo Lotto, da considerarsi indivisibile, avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo complessivo inferiore, ai sensi dell'art. 95,

comma 4 del Codice, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per i prodotti registrati come **Specialità Medicinali**, in caso di variazioni dei prezzi da parte dell'Autorità competente, le Ditte dovranno mantenere il prezzo aggiudicato fisso ed invariabile per tutto il periodo di fornitura.

Nei prezzi offerti sono ricompresi gli accessori (piantane, supporti a muro, vaschette, etc., ove previsti), come indicati nella Tabella Allegato A1.1.

Art. 8 - Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è funzionalmente equivalente alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

Si considerano equivalenti, senza bisogno di specifiche motivazioni, flaconaggi/confezionamenti differenti quanto a volumi o unità contenute per un massimo del 20% rispetto a quelli richiesti.

Art. 9 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malf funzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 5- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 12 Obblighi fiscali

Nell'esecuzione di opere e servizi caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività delle Amministrazioni contraenti, con l'uso di beni strumentali di loro proprietà, o comunque a loro riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui (complessivo per tutti i contratti in essere) Il Fornitore (impresa appaltatrice affidataria e imprese subappaltatrici) è tenuto a

- effettuare i versamenti delle ritenute I.R.PE.F. operate per il personale impiegato nell'appalto "con distinta delega";
- trasmettere all'Amministrazione contraente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute I.R.PE.F.:
 - o le deleghe di pagamento F24 I.R.PE.F. relative al personale impiegato nell'appalto;
 - o un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto, con le ore di lavoro prestate;
 - o l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.

Le Amministrazioni contraenti procedono ai riscontri previsti ex art. 4 del D.L. 124/19 convertito con L. n. 157/19 (Agenzia delle Entrate risoluzioni n. 108 del 23 e n. 109 del 24 dicembre 2019).

In caso di omesso o insufficiente versamento da parte del Fornitore delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, l'Amministrazione contraente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto stesso, nel limite di quanto non versato e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Art. 6- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi (valutare gara per gara) a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore (valutare gara per gara) lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Art. 13 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF

- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
 - Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
 - Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti
- Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ☐ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

Art. 14 - Penali

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 1‰ dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si

riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;

☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a CRA;

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a CRA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:

a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del brevetto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Fornitura, CRA applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione

b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 7 comma 1 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;

c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'art. 7 comma 2 "Materiale per il sito" CRA applica al Fornitore una penale di € 500,00

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Art. 9. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima

Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 10. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di CRA

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 15 – Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura, evoluzione tecnica

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a CRA ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla CRA.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali CRA procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi

7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di CRA o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 16 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 13 – Verifiche della convenzione e della fornitura

1.CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se

nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 17 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo

legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.